HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Decisioni delegate che classificano o revocano la classificazione di un soggetto vigilato come significativo nell'ambito di un gruppo vigilato o modificano la denominazione di un soggetto vigilato significativo

Le decisioni delegate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 o 4, della decisione (UE) 2017/546 (BCE/2016/41) sono adottate da uno dei capi di unità operative di seguito indicati:

a) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali;

b) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati;

c) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi.

Articolo 2

Decisioni delegate che revocano la classificazione di un soggetto o di un gruppo vigilato significativo come significativo

Le decisioni delegate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della decisione (UE) 2017/934 (BCE/2016/41) sono adottate dal direttore generale o dal vice direttore generale della Direzione Generale Governance e operazioni dell'MVU, ovvero, se questi non sono disponibili, dal capo della Divisione Autorizzazioni, e da uno dei seguenti capi di unità operativa:

a) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali;

b) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati;

c) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi.

Articolo 3

Abrogazione ed entrata in vigore

1. La decisione (UE) 2017/937 (BCE/2017/17) è abrogata.

2. La presente decisione entra in vigore il 1º ottobre 2020.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 settembre 2020.

La presidente della BCE
Christine LAGARDE
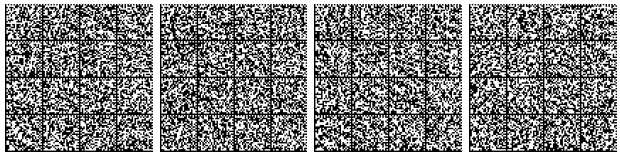
20CE1874